

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2367)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MANCINI, MERZARIO e GAROLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 DICEMBRE 1975

Interpretazione dell'articolo 14 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, concernente l'estinzione dei debiti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 14 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, recante norme per il trasferimento dell'assistenza ospedaliera — come modificato dalla legge di conversione n. 386 del 17 agosto 1974 —, ha stabilito un concorso percentuale da parte delle casse mutue provinciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti) al fondo nazionale per il finanziamento del costo della stessa assistenza ospedaliera e il risanamento dei vecchi debiti delle mutue verso gli ospedali.

In sede di applicazione di questa norma sono sorte non poche perplessità sulla sua interpretazione da parte delle casse mutue interessate, il cui parere contrasta con la tesi sostenuta dal Ministero del tesoro. In sostanza le mutue degli artigiani e le stesse confederazioni dell'artigianato sostengono che il 51 per cento, da versarsi al suddetto fondo, deve essere calcolato in aggiunta al fabbisogno delle mutue (assistenza obbligatoria e spese generali), mentre il Tesoro sostiene che detta percentuale deve essere imposta sul totale dei contributi pagati dagli assistiti.

Il problema non è di poco conto, se si considera che, a seconda che prevalga l'una o l'altra interpretazione, il carico contributivo, che verrebbe a pesare sulle spalle degli assistiti dalle mutue artigiane, risulterebbe aggravato di circa 130 miliardi per il 1976, con un carico contributivo medio per assistito di lire 60.000 circa.

Non v'è dubbio che l'interpretazione del Tesoro, se venisse applicata, determinerebbe, soprattutto nelle regioni del Mezzogiorno, una situazione assai pesante per le piccole imprese familiari, già troppo aggravate dagli effetti della crisi economica, senza peraltro ricevere un apprezzabile miglioramento delle prestazioni sanitarie.

Poichè il legislatore non intendeva con il citato articolo 14 porre a carico dei lavoratori autonomi un concorso contributivo esagerato, sembra opportuno ai proponenti che lo stesso Parlamento, con apposita norma interpretativa, eviti l'imposizione di un contributo aggiuntivo che risulterebbe per le sue proporzioni insostenibile ed iniquo.

DISEGNO DI LEGGE
—*Articolo unico.*

Ai fini del calcolo del contributo dovuto dalle Casse mutue provinciali di malattia ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 18 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, ciascuna cassa calcolerà la percentuale del 51 per cento in rapporto al proprio fabbisogno annuale costituito dall'onere per le prestazioni dell'assistenza obbligatoria ancora erogata e dalle spese generali. Stabilito tale fabbisogno, il rispettivo importo verrà aumentato di un 51 per cento da versare al fondo nazionale assistenza ospedaliera.